Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 luglio 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-039 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1958, n. 669.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Madonna della Neve, in frazione Limestre del comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia).

N. 669. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pistoia in data 16 febbraio 1957, integrato con dichiarazione del 5 giugno 1957, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna della Neve, in frazione Limestre del comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 250 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 aprile 1958, n. 670.

Autorizzazione al Fondo pensioni ed indennità al personale dipendente dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, ad acquistare un'area fabbricabile sita in Busto Arsizio.

N. 670. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni ed indennità al personale dipendente dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare al prezzo di L. 40.853.000 (quarantamilioniottocentocinquantatremila) l'area fabbricabile di mq. 1146,47 circa di proprietà della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, sita in Busto Arsizio, con fronti sulla via Galileo Galilei, sulla piazza Garibaldi e sulla via Fratelli d'Italia, esattamente come specificato nello atto notarile redatto dal notaio dott. Cesare Cellina, in Milano il 30 ottobre 1957.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 251 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 maggio 1958, n. 671.

Sostituzione di alcuni articoli dello statuto organico della fondazione « Colonnello di amministrazione Alfredo Spadoni ».

N. 671. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono sostituiti alcuni articoli dello statuto organico della fondazione « Colonnello di amministrazione Alfredo Spadoni ».

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1958
Atti del Governo, registro n 113, *foglio n* 8. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 maggio 1958, n. 672.

Erezione in ente morale della Fondazione « Opera impiegate », con sede in Milano.

N. 672. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Fondazione « Opera impiegate », con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 289 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1958, n 673.

Autorizzazione al Segretariato nazionale della gioventù ad accettare una donazione dal comune di Alatri (Frosinone).

N. 673. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Segretariato nazionale della gioventù viene autorizzato ad accettare dal comune di Alatri (Frosinone) la donazione di un appezzamento di terreno per essere destinato alla costruzione di una « Casa dei giovani ».

Visto *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 290 — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1958.

Diritti fissi sui generi contingentati nella Zona franca di Gorizia.

IL MINISTERO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti per la Zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, nei limiti dell'onere derivante dall'amministrazione dei generi agevolati ed in rapporto all'ammontare delle spese di funzionamento del servizio di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati che risulta affidato alla Camera di commercio, industria e agricoltura di quel Capoluogo;

Visto il decreto interministeriale 9 ottobre 1957, numero 143971/359 che ha autorizzato la Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia ad applicare i predetti diritti fissi limitatamente al primo semestre dell'esercizio finanziario 1957 58 e ciò per il fatto che l'efficacia della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, veniva a scadere il 31 dicembre 1957;

Vista la legge 11 dicembre 1957, n. 1226, che proroga fino al 31 dicembre 1966 l'efficacia della citata legge n. 1438;

Vista la deliberazione n. 57/57 di quella Giunta generale, concernente:

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia » per il secondo semestre dell'esercizio 1957 58;

2) la proposta, agli effetti del citato art. 3, delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante lo stesso secondo semestre dell'esercizio 1957-58:

lire 2 — il chilogrammo per il caffè;
lire 1 — il chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 — il litro per la birra;
lire 2,50 per anidro per gli spiriti;
lire 1,50 il litro per la benzina;
lire 0,25 il litro per il gasolio carburante;

Vista la lettera n. 150085 del 21 febbraio 1958, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio ha espresso parere favorevole perchè i diritti fissi di cui trattasi vengano stabiliti, nella misura suindicata, anche per il secondo semestre dell'esercizio 1957-58;

Accertato che i diritti fissi sono stati determinati nella stessa misura di quelli stabiliti per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1957, il che fa presumere un gettito non inferiore a L. 5.000.000 pari cioè alla metà della misura massima del contributo di L. 10.000.000 stabilito a favore della Camera di commercio suindicata per le spese di funzionamento del servizio, ai sensi dello art. 2 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per il semestre 1° gennaio 30 giugno 1958, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 2 — il chilogrammo per il caffè;
lire 1 — il chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 — il litro per la birra;
lire 2,50 per anidro per gli spiriti;
lire 1,50 il litro per la benzina;
lire 0,25 il litro per il gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1958

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 302

(3632)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1958.

Nomina di un sindaco effettivo del « Credito Industriale Sardo », con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, sullo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Visto lo statuto dell'Istituto « Credito Industriale Sardo - C.I.S. », con sede in Cagliari, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 31 gennaio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 5 maggio 1955, n. 103;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo per il predetto Istituto, essendo decaduto di carica, per compiuto triennio, il direttore di sezione dott. Enrico Cosci, nominato con decreto Ministeriale 6 maggio 1955;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il direttore di sezione dott. Enrico Cosci è nominato sindaco effettivo del « Credito Industriale Sardo », ente di diritto pubblico, con sede in Cagliari, per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1958

Il Ministro: GAVA

(3541)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1958.

Limitazione di velocità a km. 50 orari lungo alcune strade del comune di Gallarate (Varese).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 50 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Gallarate:

via Torino, via Egidio Checchi, via Magenta, via Cappuccini, via per Castelnovate, via Sciesa, via Carlo Noè, corso Sempione, via Egeo, via Campo dei Fiori, via della Liberazione, via Varesina, via Pegoraro, via Adelaide Ristori, via XXIV Maggio, via Piave, via degli Orsini e viale Lombardia;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 50 orari lungo le seguenti strade del comune di Gallarate:

via Torino, via Egidio Checchi, via Magenta, via Cappuccini, via per Castelnovate, via Sciesa, via Carlo Noè, corso Sempione, via Egeo, via Campo dei Fiori, via della Liberazione, via Varesina, via Pegoraro, via Adelaide Ristori, via XXIV Maggio, via Piave, via degli Orsini e viale Lombardia.

Roma, addì 21 maggio 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3546)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1958

Nomina del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Verona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 13598 in data 29 maggio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per decesso, del dott. Ponte dera Enzo, funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza, con il consigliere di 2ª classe dott. Valastro Salvatore;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il consigliere di 2ª classe, dott. Valastro Salvatore, è chiamato, quale funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Verona a rappresentare, in caso di assenza, il direttore dell'Ufficio medesimo nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1958

Il Ministro: GUI

(3518)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Macerata;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 14609 in data 9 giugno 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione per ragioni di lavoro, del signor Rinaldi Domenico, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dall'Associazione sindacale interessata con il sig. Gentili Armando;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Gentili Armando è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata quale rappresentante dei coltivatori diretti in sostituzione del sig. Rinaldi Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1958

Il Ministro: GUI

(3519)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1958.

Trasferimento di credito dagli Uffici provinciali autotrasporti in liquidazione all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13 *bis* secondo cui al fine di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli Enti per i quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può tra l'altro disporre, con proprio decreto, il trasferimento di crediti da uno all'altro degli Enti predetti purchè all'Ente originario creditore sia versato il valore corrispondente;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 1957, n. 35, per effetto del quale gli Uffici provinciali autotrasporti (U.P.A.), rientrano tra gli Enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che detti Uffici provinciali autotrasporti vantano nei confronti della « Società immobiliare automobil club di Milano », e dell'« Automobil club d'Italia » di detta città, un credito di L. 17.846.692 di cui al giudizio instaurato avanti il Tribunale di Milano dagli stessi Uffici provinciali autotrasporti con atto di citazione notificato il 17 luglio 1951, per rimborso di spese sostenute per opere di ricostruzione e miglioramento di un immobile sito in Milano, corso Venezia n. 43;

Considerato, altresì, che la procedura per il definitivo accertamento e l'esazione di tale credito, in quanto

lunga e difficoltosa, ostacola la definizione delle operazioni di liquidazione degli Uffici provinciali autotrasporti;

Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione suddette può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del credito sopra precisato allo Ente economico della viticoltura, altro ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che l'Ente economico della viticoltura in liquidazione ha versato agli Uffici provinciali autotrasporti (U.P.A.), l'importo del credito di cui trattasi;

Decreta:

Il credito di L. 17.846.692 vantato dagli Uffici provinciali autotrasporti (U.P.A.), in liquidazione nei confronti della « Società immobiliare automobil club di Milano » e dell'« Automobil club d'Italia », sede di Milano è trasferito all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

Roma, addì 17 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

(3499)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1958.

Trasferimento di credito dall'Ente economico della cerealicoltura in liquidazione all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13 *bis* secondo cui al fine di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli Enti per i quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può fra l'altro disporre, con proprio decreto, il trasferimento di crediti da uno all'altro degli Enti predetti purchè all'Ente originario creditore sia versato il valore corrispondente;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, per effetto del quale l'Ente economico della cerealicoltura rientra tra gli Enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che detto Ente è creditore nei confronti del sig. Francesco Di Lorenzo, residente in Roccarainola (Napoli), della somma di L. 305 000 per spese di giudizio liquidate dal Tribunale di Napoli con sentenza 7 febbraio 12 marzo 1951, passata in giudicato;

Considerato, altresì, che la procedura per la esazione di tale credito, in quanto lunga e difficoltosa, ostacola la definizione delle operazioni di liquidazione dell'Ente economico della cerealicoltura;

Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione suddette può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del credito sopra precisato allo Ente economico della viticoltura, altro Ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che l'Ente economico della viticoltura in liquidazione ha versato all'Ente economico della cerealicoltura l'importo del credito di cui trattasi;

Decreta:

Il credito di L. 305.000 vantato dall'Ente economico della cerealicoltura in liquidazione nei confronti del sig. Francesco Di Lorenzo è trasferito all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

Roma, addì 17 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

(3502)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1958

Trasferimento di credito dall'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose in liquidazione all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13 *bis* secondo cui al fine di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli Enti per i quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può tra l'altro disporre, con proprio decreto, il trasferimento di crediti da uno all'altro degli Enti predetti purchè all'Ente originario creditore sia versato il valore corrispondente;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1957, n. 101, per effetto del quale l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose « Enadistil » in liquidazione rientra tra gli Enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che detto Ente è creditore nei confronti del sig. Giovanni Emanuele residente in Catania, della somma di L. 250.010 per effetto del decreto ingiuntivo 29 maggio 1951 del presidente del Tribunale di Roma e della sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 25 maggio 8 luglio 1952, passata in giudicato;

Considerato altresì, che la procedura per la esazione di tale credito, in quanto lunga e difficoltosa, ostacola la definizione delle operazioni di liquidazione della Enadistil;

Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione suddette può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del credito sopra precisato allo Ente economico della viticoltura, altro ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che l'Ente economico della viticoltura in liquidazione ha versato all'Enadistil l'importo del credito di cui trattasi;

Decreta:

Il credito di L. 250.010 vantato dall'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (Enadistil) in liquidazione nei confronti del sig. Giovanni Emanuele è trasferito all'Ente economico della viticoltura in liquidazione.

Roma, addì 17 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

(3500)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1958.

Eliminazione del comune di Certosa di Pavia dal secondo elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore generale, approvato con decreto interministeriale 1° marzo 1956.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1956, numero 3731, con il quale è stato approvato il 2° elenco dei Comuni, tra i quali quello di Certosa di Pavia (Pavia), obbligati a redigere il piano regolatore generale dei rispettivi territori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la lettera in data 23 novembre 1956, con la quale il comune di Certosa di Pavia fa presente la inopportunità della propria inclusione nell'elenco suddetto, e chiede la revoca del decreto sopracitato;

Ritenuto che la Prefettura di Pavia, con nota numero 54997 in data 25 gennaio 1957, e il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, con nota n. 2134 in data 12 febbraio 1957, hanno espresso l'avviso che sia opportuno revocare il decreto interministeriale 1° marzo 1956, n. 3731, per quanto riguarda il comune di Certosa di Pavia;

Visto il voto n. 536 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 16 marzo 1957;

Decreta:

Il comune di Certosa di Pavia è escluso dal 2° elenco di Comuni obbligati a redigere il piano regolatore generale del proprio territorio comunale, approvato con decreto interministeriale 1° marzo 1956, n. 3731.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(3483)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958.

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Figu-Gonnosnò, con sede in Figu-Gonnosnò (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che le Casse comunali di credito agrario di Figù e Gonnosnò (Cagliari) vennero incorporate in quella di Baressa (Cagliari) a seguito della fusione dei comuni di Figu e Gonnosnò con quello di Baressa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 20 ottobre 1947, n. 976, che ha disposto che i centri di Figu e di Gonnosnò siano ricostituiti in Comune autonomo denominato Figu-Gonnosnò;

Vista la proposta del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Figu Gonnosnò (Cagliari).

Con l'intervento di un rappresentante del Banco di Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Baressa il patrimonio e l'archivio dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

(3479)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Muro di cinta », sita nell'ambito del comune di La Spezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di La Spezia per la protezione delle bellezze naturali nella adunanza del 13 ottobre 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « Muro di cinta » sita nell'ambito del comune di La Spezia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di La Spezia;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza offre dei punti di vista dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze naturali;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di La Spezia delimitata dal perimetro delle Mura che l'avvolge da est ad ovest partendo dall'acquedotto Baratta fino a via Monfalcone, da questa tornando verso levante, segue via San Francesco, fino all'imbocco della galleria ferroviaria, la linea ferroviaria fino al Fosso stagno,

il percorso del Fosso stesso fino al tratto ovest-est della « Via privata » dal Fosso alla via Oslavia e, seguendo la via Oslavia, arriva alla via Plada, che delimita la frazione «I Vicci », da « I Vicci » per via Carso, alla via XXVIII Marzo che segue fino alla scalinata Vanicella, risale per questa a via dei Colli che chiude ad est il perimetro della zona, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di La Spezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di La Spezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 giugno 1958

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di La Spezia

Estratto del verbale n. 6

Il giorno 13 ottobre 1955 alle ore 14,30 si è riunita presso la Biblioteca civica « Ubaldo Mazzini » di La Spezia, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per esaminare il seguente ordine del giorno.

Zona terreni demaniali « Muro di cinta » La Spezia.

(*Omissis*).

LA SPEZIA: Zona muro di cinta

Il presidente informa la Commissione che in previsione della attività edilizia lungo le zone interessanti il « Muro di cinta », dalle quali si gode lo spettacolo di bellezze naturali, e per evitare che si deturpino i luoghi con costruzioni inadatte, propone che sia posto un vincolo generico in determinate località di detta zona

Dopo ampia discussione da parte di tutti i membri, la Commissione, considerato che le suddette località hanno punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di bellezze naturali, a unanimità si esprime per il vincolo generico nella zona « Muro di cinta » partendo dall'acquedotto Baratta a porta Castellazzo ed inoltre seguendo sempre la cinta, il tratto della cinta stessa sulla via San Francesco e precisamente dal convento delle suore fino allo incrocio della via Monfalcone, secondo l art 1, comma quarto, legge 29 giugno 1939, n 1497.

(*Omissis*).

Il presidente A MAGLI

Il segretario: FARINA

(3455)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 11 marzo 1958, n 208 « Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali » pubblicata nel n 76 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1958, all'art 5, penultima linea, in luogo di « . . 9 giugno 1957 » leggasi « . . . 9 giugno 1947 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 11 giugno 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Don Vicente Centurion, Console della Repubblica Argentina a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Potenza, Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Lecce, Cagliari, Nuoro, Sassari, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Palermo, Trapani, Caltanissetta e Agrigento

(3434)

In data 11 giugno 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l exequatur al sig Peter F Frost, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli

(3549)

In data 11 giugno 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l exequatur al sig Justin Sloane, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli

(3550)

In data 11 giugno 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Evelyn H Hessler, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(3551)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione e di miglioramento fondiario Cassano Spinola, con sede nel comune di Cassano Spinola (Alessandria).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n 16395, in data 21 giugno 1958, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, lo statuto del Consorzio di irrigazione e di miglioramento fondiario Cassano Spinola, con sede nel comune di Cassano Spinola (Alessandria), deliberato dall assemblea generale dei consorziati nella adunanza del 22 marzo 1953.

(3363)

Autorizzazione all'acquisto di immobile da parte dell'Istituto agrario per la Capitanata, con sede in Foggia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1958, l'Istituto agrario per la Capitanata, con sede in Foggia, è autorizzato ad acquistare l'appezzamento di terreno della estensione di ettari 8 05 70, ricadente nel comune di Foggia, località « Mezzana dei Preti », contraddistinto in catasto con la partita n 1746, foglio di mappa n 89, particella n 19, di proprietà dell Opera nazionale per i combattenti.

(3364)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 24699/4311, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per cessione al comune di Orsogna, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle Montesecco » in Orsogna, estese mq 11 661, riportate in catasto alle particelle numeri 269-parte, 277, 279 e 280 del foglio di mappa n 11, nonche nella planimetria tratturale con i numeri 458 e 457.

(3365)

Rinnovo di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 2 agosto 1951, 23 luglio 1952, 13 giugno 1953, 28 maggio 1954, 24 luglio 1956 e 14 luglio 1957, nella zona di Santa Croce di Canistro (L'Aquila), dell'estensione di ettari 611, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 2 agosto 1951, s'intende prorogato ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, fino a nuova disposizione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 11 febbraio 1956 e 22 giugno 1957, nella zona di Calenzano e Prato, località monte Cantagrilli (Firenze), dell estensione di ettari 750 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 11 febbraio 1956 s'intende prorogato, ai sensi dell art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, fino a nuova disposizione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 10 giugno 1953 e 15 settembre 1956, nella zona di Fiesole, località « Le Falle » (Firenze) dell estensione di ettari 147 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 10 giugno 1953 s'intende prorogato ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, fino a nuova disposizione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 11 giugno 1953, nella zona di Firenze e Scandicci (Firenze), dell'estensione di ettari 119 circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, fino a nuova disposizione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 19 agosto 1954, 22 agosto 1956 e 23 giugno 1957, nella zona di Vaglia e Sesto Fiorentino, località Il Torrino (Firenze) dell'estensione di ettari 300, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 19 agosto 1954 s'intende prorogato, ai sensi dell art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 5 agosto 1951, 22 luglio 1952, 12 giugno 1953 27 maggio 1954, 25 luglio 1956 e 15 luglio 1957, nella zona di monte San Felice e monte Cimarosi (L'Aquila), dell estensione di ettari 1031 compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 5 agosto 1951 s'intende prorogato ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione

(3366)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Corso dei cambi del 10 luglio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,795	624,80	624,78	624,80	624,80	—	624,80	624,80
$ Can	650,60	650,25	650,75	651 —	651,20	651,10	651,05	—	651 —	651 —
Fr Sv. lib	145,80	145,80	145,79	145,78	145,80	145,81	145,79	—	145,80	145,80
Kr D.	89,96	89,94	89,97	89,9625	89,97	89,95	89,96	—	89,96	89,96
Kr N	86,95	86,94	86,97	86,97	86,90	86,93	86,955	—	86,93	86,93
Kr Sv.	120,35	120,32	120,32	120,34	120,35	120,26	120,31	—	120,27	120,27
Fol	164,64	164,62	164,65	164,63	164,70	164,58	164,325	—	164,60	164,60
Fr B.	12,50	12,495	12,50	12,4950	12,409	12,50	12,49375	—	12,49	12,495
Fr Fr	148,35	148,17	148,15	148,15	148,10	148,24	148,15	—	148,24	148,24
Fr Sv acc	142,43	142,40	142,42	142,42	142,45	142,34	142,415	—	142,38	142,44
Lst	1739,60	1739,40	1739,75	1739,875	1739,22	1739,17	1739,625	—	1739,35	1740 —
Dm occ	148,95	148,96	148,95	148,94	148,90	148,90	148,93	—	148,91	148,97
Scell Aust	24,06	24,07	24,06	24,06375	24,05	24,06	24,0675	—	24,06	24,06

Media dei titoli del 10 luglio 1958

Rendita 3,50 % 1906	62,50
Id. 3,50 % 1902	60,75
Id 5 % 1935	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	83,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,60
Id. 5 % 1936	97,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	88,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	87,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	101,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,10
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,50
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	98,65
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	98,40
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	97,90
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	98 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	97,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	651,025
1 Franco svizzero lib	145,785
1 Corona danese	89,962
1 Corona norvegese	86,962
1 Corona svedese	120,325
1 Fiorino olandese	164,632
1 Franco belga	12,496
100 Franchi francesi	148,15
1 Franco svizzero acc.	142,417
1 Lira sterlina	1739,75
1 Marco germanico	148,935
1 Scellino austriaco	24,066

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a tredici posti di vice assistente sanitaria in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie visitatrici dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 13 in data 1-15 luglio 1958, in corso di pubblicazione, è stato inserito il decreto Presidenziale in data 28 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno successivo (registro n. 6 Presidenza, foglio n 394) che approva la graduatoria generale di merito delle candidate che hanno partecipato al concorso per esami a tredici posti di vice assistente sanitaria in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie visitatrici dell'Amministrazione della Sanità pubblica, indetto con decreto Presidenziale in data 17 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto successivo (registro n. 10 Presidenza, foglio n. 76).

(3639)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli ed esami per due posti di vice perito analista in esperimento nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro in Venezia).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 16 ottobre 1954, n 1032, riguardante l'organico della Stazione sperimentale del vetro in Venezia,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n 227, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di vice perito analista in esperimento nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro in Venezia);

Art 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

I) essere in possesso del diploma di perito industriale - Sezione chimica,

II) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni di età nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940 43 o della guerra di liberazione,

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all 8 settembre 1943,

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontarsene e non possano farvi ritorno,

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137,

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto,

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni,

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra,

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra

3) a quaranta anni nei confronti

m) di coloro che ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta,

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato, con modificazioni, con l art 1 della legge 24 giugno 1950 n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni,

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

o) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n 375,

p) del personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

q) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

r) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 15 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso

III) essere cittadini italiani;

IV) avere il godimento dei diritti politici,

V) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile,

VI) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste non siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal l'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare·

a) il nome e cognome;

b) il luogo e data di nascita indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite,

c) l'indirizzo attuale I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale - (via Molise n. 2, Roma), gli eventuali cambiamenti del loro recapito

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio,

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) l'elencazione dei titoli allegati;

b) la lingua straniera prescelta per la prova orale (francese, inglese o tedesco).

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il diploma originale o copia di esso autenticata dal notaio, di perito industriale - Sezione chimica, richiesto per partecipare al concorso.

Qualora l'Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il relativo diploma è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

b) il certificato del preside dell'Istituto tecnico industriale presso cui il candidato ha conseguito il titolo di studio indicante i punti riportati negli esami delle singole materie, ove non risultino dal titolo di cui alla precedente lettera a);

c) tutti gli altri titoli e certificati di servizio che si ritiene opportuno presentare (tra questi saranno tenuti in particolare considerazione quelli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi attinenti al vetro).

Art 6.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art 7

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma

Saranno considerati privi di efficacia ai fini della formazione della graduatoria i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

I documenti necessari per le diverse categorie di candidati, sono i seguenti·

a) gli ex combattenti della guerra 1915 18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle forma-

zioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) I reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere a), b), c), d), e).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi iscritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato A, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alle leggi 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gl orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio, dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto per causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100;

m) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste, di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o dei documenti di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100;

p) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 8, punto 7), del bando di concorso;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti dichiarati vincitori del

concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale, via Molise n. 2, Roma, entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data di notifica della comunicazione di invito che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di recezione e la propria firma.

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause, che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscono il godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale;

5) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio. Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

6) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici dal ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare),

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare),

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »,

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci, e vistati, per conferma dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai Distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi medico-sanitari del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età,

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare, 5ª divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competente per giurisdizione),

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

7) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui al n. 5) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 5) e 6) del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 9.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) dell'articolo precedente ed alle lettere p) ed r) dell'art 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art 10

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

Prova scritta

svolgimento di un tema su argomenti di tecnologia chimica applicata al vetro e ai silicati.

Prova pratica·

saggi di analisi quantitativa sul vetro e sui silicati.

Prova orale.

a) interrogazioni relative ad argomenti di tecnologie chimiche applicate al vetro e ai silicati,

b) discussione sui risultati della prova pratica,

c) traduzione riassuntiva dal francese o inglese o tedesco (a scelta del candidato) di pubblicazioni relative ad argomenti tecnici

I candidati dispongono per la prova scritta e pratica di 10 ore

Art 11.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta

da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore ad ispettore generale,

da due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame,

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a direttore di sezione

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe

Art 12

La Commissione procederà prima delle prove scritta e pratica, all'esame dei titoli per la cui valutazione essa disporrà di cinque punti

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Di tale ammissione verrà data comunicazione agli interessati con l'indicazione del voto riportato nelle prove L'avviso per la presentazione alle prove orali verrà dato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'inizio di esse Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verrà affisso nel medesimo giorno nei locali dove si terranno gli esami

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritta e pratica, dal punto ottenuto in quella orale e da quello riportato nella valutazione dei titoli

Art 13

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1957, n 686

Le prove si svolgeranno in Roma, nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati e, comunque, non meno di quindici giorni prima dall'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento·

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza,

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato,

3) tessera postale;

4) porto d'armi,

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e dei commercio

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Art 15

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di vice perito analista in esperimento con l'assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale relativo alla qualifica di vice perito analista ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19

La nomina a stabile avrà luogo dopo compiuto un periodo di due anni di esperimento ed in seguito ai buoni risultati dall'esperimento stesso

Il vincitore che allo scadere dell'esperimento non consegue la nomina stabile è dispensato dal servizio, udito il Consiglio d'amministrazione del Ministero dell'industria e del commercio, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di esperimento

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede ove è destinato a norma delle vigenti disposizioni

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 30 aprile 1958

p *Il Ministro*· MICHELI

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1958
Registro n 3 Industria e commercio, foglio n 35

(3473)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esperimento, per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (carriera direttiva - coefficiente 500), alle dipendenze della Direzione generale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1958, registro n 8 Tesoro, foglio n 376, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 79 del 1° aprile 1958, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esperimento, per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (carriera direttiva, coefficiente 500), alle dipendenze della Direzione generale del tesoro;

Visto l'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n 840, nonchè l'art 13 del citato decreto Ministeriale 26 marzo 1958,

Vista la nota n 345 Gab in data 26 maggio 1958, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato, quale presidente della Commissione giudicatrice del concorso predetto, il consigliere di Stato prof dott Arturo Marpicati,

Vista la nota n 11957 del 14 giugno 1958, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, ha segnalato che la IV Se-

zione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, nella seduta del 6 giugno 1958, ha designato quali membri della anzidetta Commissione giudicatrice, i signori:

Saetti prof. Bruno: pittore, titolare di decorazione nell'Accademia di belle arti di Venezia;

Carli prof Enzo personalità nel campo dell'arte e della storia dell'arte. sopraintendente ai monumenti e gallerie di Siena,

Crocetti prof Venanzo· scultore, titolare di scultura nell'Accademia di belle arti di Firenze,

Vista la lettera in data 21 maggio 1958, con la quale l'insigne Accademia nazionale di San Luca ha designato, quale membro della predetta Commissione giudicatrice, lo scultore prof. Giovanni Prini, accademico nazionale,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esperimento, per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (carriera direttiva, coefficiente 500) bandito con decreto Ministeriale 26 marzo 1958, è costituita come segue:

Presidente

Marpicati prof dott Arturo: consigliere di Stato.

Membri.

Saetti prof. Bruno, pittore· titolare di decorazione nel l'Accademia di belle arti di Venezia,

Carli prof Enzo, personalità nel campo dell'arte e della storia dell'arte: sopraintendente ai monumenti e gallerie di Siena;

Crocetti prof Venanzo, scultore: titolare di scultura nel l'Accademia di belle arti di Firenze,

Prini prof. Giovanni, scultore· accademico nazionale di San Luca;

Millo dott Angelo· ispettore generale del Tesoro;

Carbone dott Pasquale: ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca

Segretario:

Ulzega dott Aurelio: direttore di sezione nel Ministero del tesoro

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 18 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1958
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 199. — FLAMMIA

(3634)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Integrazione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a diplomati da istituto tecnico industriale, bandito con decreto Ministeriale 31 gennaio 1957 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 13 maggio 1957.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1957, registro n 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 121 del 13 maggio 1957, con il quale è stato bandito un concorso per esami a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a diplomati da istituto tecnico industriale,

Ritenuto che occorre procedere all'integrazione della Commissione giudicatrice del concorso sopra detto, costituita con il decreto Ministeriale 20 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1957, registro n 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n 243, nominando il membro aggiuntivo per la prova orale facoltativa di lingua tedesca, ai sensi dell'art. 14 del bando;

Vista la designazione effettuata dal Provveditorato agli studi di Roma con nota n 8167 del 9 aprile 1958,

Decreta:

Alla Commissione giudicatrice del concorso a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a diplomati da istituto tecnico industriale, è aggiunto il seguente membro per la prova orale facoltativa di lingua tedesca prevista dal programma di esame:

Di Vestea prof ssa Raffaella

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 12 aprile 1958

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1958
Registro n. 3 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 18

(3497)

PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1956, indetto con decreto 1º marzo 1957;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui sopra:

1.	Anselmi dott Eliodoro	punti	54,838	su 100
2.	Fanti dott Gino	»	54,657	»
3	Piergiovanni dott Mario	»	54,573	»
4	Camusi dott Rinaldo	»	53,962	»
5	Fiore dott Sante	»	52,979	»
6	Pelliccia dott Plinio	»	52,807	»
7	Simoni dott Alessandro	»	52,012	»
8	Liberati dott Zeno Antonio	»	51,954	»
9	Vitalesta dott Giovanni	»	51,065	»
10	Carelli dott Falisco	»	50,415	»
11	Innocenti dott Eduino	»	50,327	»
12	Nisini dott Ercole	»	50,240	»
13	Franciosini dott. Giorgio	»	50,212	»
14	Crescenzi dott Oliviero	»	50,115	»
15.	Castro dott Antonino	»	48,894	»
16	Menghini dott Giulio	»	48,504	»
17	Costantini dott Bruno	»	47,933	»
18	Bonzi dott Luigi	»	47,413	»
19.	Salvadori dott Eufemio	»	46,758	»
20	Perugini dott Pietro	»	46,719	»
21	Balli dott Zefferino	»	45,540	»
22	Puliti dott Colombo	»	45,500	»
23	Foscarini dott Massimo	»	45,194	»
24.	Negri dott Sandro	»	43,000	»
25	Bigi dott Arnaldo	»	42,999	»
26	Di Lella dott. Roberto	»	42,000	»
27	Polidori dott Cesare	»	41,762	»
28	Ciatti dott Sergio	»	41,649	»
29	Palombo dott. Ugo	»	41,646	»
30	Gori dott. Luigi	»	41,570	»
31	Rizza dott Giovanni	»	41,555	»
32	Lacerenza dott Gennaro	»	41,290	»
33	Botton dott Lamberto	»	39,521	»
34	Signorelli dott Ferdinando	»	37,146	»
35	Carloni dott Giancarlo	»	37,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 17 giugno 1958

Il prefetto JOANNIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto di pari numero in data 17 corrente mese con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956, indetto con decreto 1° marzo 1957;

Ritenuta la necessità di procedere alla assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso;

Visto l'ordine della graduatoria e le domande degli interessati circa le preferenze manifestate per l'assegnazione delle sedi,

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti elencati in ordine di graduatoria sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Anselmi dott Eliodoro: Vignanello, 2ª condotta;
2) Fanti dott. Gino. Monteromano, condotta unica;
3) Piergiovanni dott. Mario: Barbarano Romano, condotta unica,
4) Camusi dott Rinaldo: Monterosi, condotta unica;
5) Fiore dott Sante Graffignano, frazione di Sipicciano;
6) Pelliccia dott Plinio: Acquapendente, condotta della frazione di Torre Alfina.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 19 giugno 1958

Il prefetto: JOANNIN

(3574)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso per la condotta veterinaria consorziale di Servigliano-Belmonte Piceno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 35123 in data 27 dicembre 1957, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la condotta veterinaria consorziale di Servigliano-Belmonte Piceno vacante al 30 novembre 1957;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice, che ha ultimato i propri lavori in data 26 giugno 1958,

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico di leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per la condotta veterinaria consorziale di Servigliano Belmonte Piceno vacante al 30 novembre 1957

N.	Nome	Punti
1	Angelini Giuseppe	punti 56,21
2	Marziali Vincenzo	» 55,41
3	Fanesi Renato	» 55,26
4	Filippini Luigi	» 54,94
5	Palotta Pietro	» 54,86
6	Bonelli Vincenzo	» 54,52
7	Orlandi Vittorio	» 53,35
8	De Camillis Tullio	» 51,55
9	Botticelli Stelio Wolfango	» 51,52
10	Ferri Egisto	» 51,32
11	Coccia Bruno	» 50,62
12	D'Ignazi Tito	» 50,35
13	Tossichetti Luigi Carlo	» 49,88
14	Marrocchi Italo	» 48,90
15	Pacetti Antonio Italo	» 48,81
16	Gramenzi Francesco	» 48,00
17	Nardini Valter	» 47,71
18	Piani Claudio	» 47,62
19	Santilli Manlio	» 47,55
20	Paganucci Nello	» 47,53
21	Giorgi Lorenzo	» 47,49
22	Serafini Pietro Maria	» 47,00
23	Rossi Armando	» 46,67
24	Castiglione Costantino	punti 46,50
25	Lanciotti Mario	» 45,35
26	Cichetti Roberto	» 45,29
27	Di Matteo Camillo	» 45,11
28	Galosi Ernesto	» 45,05
29	Valentini Marano Enrico, ufficiale complemento	» 45,00
30	Sgariglia Giampiero, n. 29 giugno 1930	» 45,00
31	Di Giuseppe Fernando	» 45,00
32	Monaldi Raffaele	» 44,25
33	Grimaldi Antonio	» 43,50
34	Boccacci Luciano	» 43,34
35	Speranza Fernando	» 42,93
36	Colonna Bruno Gino	» 42,84
37	Rossi Carlo	» 42,63
38	Cicoli Elio	» 42,50
39	Benedetti Alfonso, coniugato	» 42,00
40	Francani Francesco	» 42,00
41	Segatori Amedeo	» 41,51
42	Speranzini Antonio	» 41,50
43	Cicardi Valentino	» 41,47
44	Benedetti Marcello	» 41,38
45	Camilli Sergio	» 40,99
46	Marcorelli Giorgio	» 40,71
47	Rosetti Vincenzo	» 40,50
48	Rinaldi Michele	» 40,35
49	Di Stefano Carlo	» 40,33
50	Bontempi Pietro Paolo	» 40,01
51	Bertuzzi Davide	» 40,00
52	Cifuni Francesco	» 39,03
53	Buono Ferruccio	» 36,00
54	Macarri Vincenzo	» 35,50

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 27 giugno 1958

Il prefetto: PROSPERI VALENTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna con il quale stata approvata la graduatoria dei risultati idonei nel concorso per la condotta veterinaria consorziale di Servigliano-Belmonte Piceno vacante al 30 novembre 1957 e bandito con decreto n 35123 in data 27 dicembre 1957,

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265 e 55 del relativo regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott Angelini Giuseppe, nato ad Acquasanta il 2 marzo 1921 è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Servigliano-Belmonte Piceno.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 27 giugno 1958

Il prefetto: PROSPERI VALENTI

(3490)

PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto 18 settembre 1957, n 40890/3ª San, con il quale venne bandito il pubblico concorso per la copertura di cinque condotte mediche vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 47746/3ª San, in data 17 aprile 1958, con il quale si è proceduto all ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni alla medesima affidate;
Ritenuta la legittimità di tali operazioni,
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, art. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

1	Marzani Sante	punti	56,045
2.	Baldini Erasmo	»	55,072
3.	Ghelfi Omero	»	54,327
4.	Venturelli Aldo	»	53,686
5	Ulrici Giovanni	»	52,227
6	Gandolfi Luigi	»	51,127
7.	Mugnaini Paolo	»	50,436
8	Mantovani Uguzzoni Giovanni	»	49,545
9.	Orlandi Loredano	»	49,465
10	Chilò Valerio	»	49,227
11.	Montanari Adelmo	»	48,781
12.	Roganti Mario	»	48,718
13	Leonelli Marino	»	48,193
14.	Sighinolfi Luigi	»	47,090
15.	Bittarelli Remo	»	46,350
16.	Lolli Daniele	»	45,931
17.	Perlini Augusto	»	44,863
18	Zocchia Giuseppe	»	44,263
19.	Silingardi Silvano	»	43,727
20.	Loscalzo Domenico	»	42,972
21.	Cazzuoli Ferdinando	»	42,390
22.	Pedrazzi Luigi	»	41,886
23.	Mammi Luciano	»	41,513
24.	Vaccari Fabio	»	41,404
25.	Fasoli Delio	»	40,063
26	Benatti Carlo	»	39,454
27.	Ferrari Vetullio	»	39,363
28	Tessari Renzo	»	39,068
29.	Campagnoli Evaristo	»	38,831
30.	Tilli Roberto	»	38,545
31.	Margaria Franco	»	38,172
32.	Bottura Gianni	»	38,022
33	Giaffreda Saverio	»	37,954
34.	Baroni Evan	»	36,850
35	Zanoli Fernando	»	36 511
36	Rinaldi Emilio	»	36,454
37	Cazzolla Donato	»	36,077
38	Veronesi Gustavo	»	36,000
39.	Jervolino Rodolfo	»	35,556
40	Mauro Michele	»	35,345
41	Ceci Roberto, combattente	»	35,000
42	Rebecchi Mirco, coniugato	»	35,000
43.	Pietanza Vincenzo	»	35,000

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio della prefettura di Modena e dei Comuni interessati.

Modena, addì 12 giugno 1958

Il prefetto: CERUTTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto, pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per la copertura di cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1956;
Viste le preferenze indicate nelle domande dei candidati dichiarati idonei,
Visto l'art 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dchiarati vincitori delle condotte mediche a fianco indicate:

1) Marzani Sante: Serramazzoni, 2ª condotta;
2) Baldini Erasmo: Mirandola, 3ª condotta;
3) Ghelfi Omero: Novi, 3ª condotta;
4) Venturelli Aldo: Montecreto, condotta unica;
5) Ulrici Giovanni: Montese, 3ª condotta.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Modena, addì 12 giugno 1958

Il prefetto: CERUTTI

(3446)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 17 febbraio 1958, con il quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso di medico condotto vacant in Provincia alla data del 30 novembre 1956,
Considerato che il dott. Resta Oronzo, vincitore della condotta medica di Serrano (frazione di Carpignano Salentino), ha comunicato di non accettare il posto conferitogli,
Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza,
Visti gli artt. 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott Alessandro Guerrieri è dichiarato vincitore della condotta di Serrano (frazione di Carpignano Salentino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 15 giugno 1958

Il prefetto: RONCA

(3448)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.